

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato H

CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno ***** il giorno ***** del mese di *****

Tra l'UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE ed il professionista ***** per il conferimento dei Servizi di ingegneria connessi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione per l'intervento di "Adeguamento e accessibilità della Foresteria di Montevecchio" miniere Montevecchio - PT-CRP-18/INT_19 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas"

CUP D59G19000110006 - CIG ZC937B1517

ART. 1 – Tra L'Unione dei Comuni del Terralbese (Codice Fiscale n. 90029860955) rappresentato in questo atto dal Geom. Romano Pitzus, Responsabile del Servizio Tecnico, e in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n.8 del 27.01.2020 e alla convenzione datata 24.01.2022, stipulata tra Unione dei Comuni del Terralbese e Comune di Arbus, in esecuzione della determina Ufficio tecnico n. _____ del _____ esecutiva a tutti gli effetti di legge, affida le prestazioni sopra indicate al _____ nato a _____, il _____ codice fiscale _____, iscritto al _____ della Provincia di _____ al n. _____, con partita IVA n. _____, domiciliato in _____ nella _____, relativamente ai lavori per l'intervento di "Adeguamento e accessibilità della Foresteria di Montevecchio" miniere Montevecchio - PT-CRP-18/INT_19 "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas" per l'importo complessivo del finanziamento di € 100.000,00,

ART. 2 – L'incarico prevede la Progettazione Direzione dei lavori, misura, contabilità, Certificato di regolare esecuzione, con tutte le funzioni riconducibili a queste figure che verranno svolte dal professionista incaricato, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 3 - Il Professionista svolgerà l'incarico alle dipendenze dell'Amministrazione e secondo le istruzioni che verranno emanate dal responsabile del procedimento. Egli pertanto resta obbligato all'osservanza di tutte le norme in materia di opere pubbliche. Inoltre nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte dai Decreti e Circolari specificatamente emanati in materia di opere in oggetto della presente convenzione.

PARTE I^ - NORME PER LA PROGETTAZIONE

ART. 4 - Sia nello studio che nella sua compilazione, la progettazione dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. In particolare, il progetto dovrà rispondere a quanto prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 14 sino all'art. 43 del DPR. 207/10.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, e all'utilizzo di materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata

attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto di fattibilità tecnico-economica può essere accorpato al progetto definitivo, se tale eventualità è prevista nell'istanza di partecipazione dell'affidamento. Pertanto al professionista verrà corrisposta solo la quota del tariffario professionale pertinente il progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.

Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Il progetto esecutivo redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale d'appalto, prestazionale o descrittivo, dal Computo Metrico Estimativo e dall' Elenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nella fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti

ART. 5 - Il Professionista svilupperà le fasi progettuali mediante la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo come appresso indicato:

- **Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, se non incluso nel progetto definitivo**, dovrà essere consegnato in **2 (due)** copie entro **15 (quindici)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto incarico ed autorizzazione di dar corso all'espletamento della prestazione professionale. Qualora per l'elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione Committente ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, la medesima sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte del Progettista. In siffatto caso, e sempre che il progetto **di fattibilità tecnica ed economica** sia stato giudicato dall'Amministrazione Committente, e se del caso, dai competenti Organi Tecnici, attendibilmente e regolarmente studiato, competerà al Progettista esclusivamente l'onorario dovuto per l'effettiva prestazione effettuata a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni corrispettivo e di ogni spesa ed oneri accessori sostenuti dal Progettista in dipendenza della presente convenzione.

Agli effetti del conteggio degli onorari e spese vale quanto specificato nei successivi artt. 8 e 9. Qualora invece il progetto **di fattibilità tecnica ed economica** venisse non accolto per difetto dello studio e per inaccettabilità tecnica, al Progettista non sarà dovuto compenso alcuno, né avrà l'Amministrazione Committente l'obbligo di reincaricare lo stesso Progettista di nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato in **3 (tre)** copie entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione della avvenuta approvazione del progetto **di fattibilità tecnica ed economica** o dalla data di comunicazione dell'affidamento dell'incarico e di autorizzazione all'ulteriore espletamento dell'incarico.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato in **3 (tre)** copie entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione della avvenuta approvazione del progetto **di fattibilità tecnica ed economica** e di autorizzazione all'ulteriore espletamento dell'incarico.

La ritardata presentazione degli elaborati o della documentazione richiesta entro i termini stabiliti comporterà l'applicazione di una penale per il professionista, nella misura pari al 1‰ (un per mille) per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo, chiedendo una proroga dei termini. Qualora detta nota non venga presentata o qualora il RUP, ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

Nel caso che il ritardo ecceda i **30** giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico al Progettista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salva ogni azione di danni che l'Amministrazione Committente intenda promuovere nei confronti del Progettista. I termini del presente articolo saranno applicati anche per le eventuali perizie suppletive e di variante, a partire dal momento che si verifichino le circostanze o dall'assenso dell'Amministrazione.

ART. 6 - Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, degli Enti preposti agli eventuali vincoli e degli Organi Tecnici di controllo, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà introdurre, a proprio esclusivo onere e ricompreso nel prezzo pattuito, le eventuali figure professionali che dovessero essere utili e/o necessarie in corso di progettazione e/o direzione dei lavori.

ART. 7 - Completezza degli elaborati.

Tutte le fasi di progettazione dovranno essere compiutamente elaborate nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgv. 50/2016 come coordinato con il D. Lgv. 56/2017 e dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

In particolare il numero e la qualità degli elaborati dei livelli progettuali dovrà essere sempre sufficiente e tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti in ciascuna fase di progettazione.

Al riguardo il Professionista si impegna ad integrare e modificare gli elaborati proposti entro 7 gg. salvo un termine diverso stabilito dal Responsabile del Procedimento fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte dell'Amministrazione senza che ciò dia titolo a speciali maggiori compensi.

ART. 8 - Tutte le spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del Progettista.

ART. 9 - Gli onorari sono stati calcolati sulla base delle tariffe di cui al D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31.10.2013 approvate con D.M. 17 giugno 2016, *Categoria d'opera*: [E.07] Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.

Le prestazioni comprese sono desumibili dallo schema di parcella allegato alla richiesta di offerta.

L'importo pattuito degli onorari ammonta a corpo ad € ***** (oltre a contributo integrativo ed IVA eventuale), già ridotto del ribasso d'asta offerto dal professionista.

Nell'importo di riferimento così determinato non verranno comprese le somme per imprevisti, per spese generali non incluse nei prezzi e quelle relative ad opere per le quali non sia occorsa effettiva prestazione professionale.

Nel caso in cui il Professionista non ritenesse di uniformarsi alla decisione del predetto organo, l'Amministrazione comunale, potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed al Progettista verranno corrisposti l'onorario ed i compensi accessori in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata.

In ogni caso verranno corrisposte solo le prestazioni effettivamente eseguite, in base allo schema di parcella allegato.

ART. 10 – Le carenze progettuali saranno punite a norma di legge. Sono a carico del professionista anche tutte le documentazioni fotografiche necessarie

ART. 11 - Gli onorari per la progettazione verranno liquidati esclusivamente solo dopo che il progetto avrà ottenuto tutte le approvazioni ed una volta che l'Amministrazione disporrà materialmente delle somme del finanziamento dell'opera.

ART. 12 - Il Professionista dichiara di possedere idonea copertura assicurativa garanzia dei danni derivanti da eventuali errori commessi nell'attività professionale.

Copia della Polizza di Responsabilità Civile e Professionale, trasmessa dal professionista è allegata alla presente convenzione, e precisamente: _____.

ART. 13 - Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che dal Progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Il professionista si impegna a fornire tutti gli elaborati in formato digitale nativo (Ad es. DWG, DOC, XLS, File dei software di computo, analisi, piani di sicurezza ecc.), nonché le copie cartacee digitali in formato PDF. Tutti i files consegnati dovranno essere firmati digitalmente dal professionista.

PARTE II^ - NORME PER LA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI

ART. 14 – Al professionista selezionato è altresì conferito l'incarico della direzione e contabilità lavori oggetto della progettazione prevista nella presente convenzione.

ART. 15 - La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta in base alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.M. 49/2018.

Il Direttore dei Lavori è tenuto alla verifica degli adempimenti a cui è obbligata l'Impresa appaltatrice ai sensi dell'**art. 105 del D.Lgs. 50/2016**; sulla regolarità di tali adempimenti dovrà essere fatto esplicito richiamo nei certificati di pagamento delle rate di acconto e nello stato finale dei lavori. In caso di inadempienza si applica una penale pari a quella prevista al successivo art. 19, fatti salvi i maggiori danni che da tale inadempienza potessero derivare all'Amministrazione.

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Appaltante, tutte le comunicazioni scritte che intercorreranno tra l'Impresa appaltatrice e la Direzione stessa, in copia autentica, entro e non oltre **5 (cinque)** giorni dalla ricezione delle comunicazioni da parte dell'Impresa se ed in quanto dalla stessa non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza, o dalla data di trasmissione di proprie comunicazioni se non già trasmesse all'Amministrazione per conoscenza.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, in fase preliminare o durante l'esecuzione dei lavori, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a effettuare quindi tutte le perizie suppletive e/o di variante che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e degli Organi Tecnici di Controllo dovessero rendersi necessarie.

Tali prestazioni verranno compensate come riportato nell'art.9, con la esclusione di quelle derivanti da errori o carenze progettuali rilevate in corso di esecuzione dei lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori dovrà essere corredato di tutte le copie dei versamenti afferenti i mesi precedenti a partire dalla data di consegna sino alla data del certificato o quelli dei mesi tra un certificato e l'altro. La mancanza delle copie autorizza l'amministrazione a richiedere gli svincoli agli enti assicurativi prima della liquidazione del certificato relativo

ART. 16 - Per effetto dell'incarico della Direzione dei Lavori, sul Professionista ricadono gli oneri afferenti a detta funzione, attribuita fino al collaudo definitivo dei lavori.

Sono compresi inoltre in tali oneri la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, la liquidazione e l'assistenza al collaudo.

ART. 17 - Tutte le spese di direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo restano a carico del Professionista.

ART. 18 - L'onorario a percentuale da applicarsi per la Direzione, misura, contabilità, assistenza al collaudo è stato dedotto dalle tariffe vigenti adeguate con le modificazioni intervenute fino alla data dello stato finale.

Si allega alla presente la distinta della parcella professionale.

Resta comunque inteso che allo stesso Professionista che ha redatto il progetto non è dovuta l'ulteriore maggiorazione del **25%** per incarico parziale sulla Direzione Lavori.

Qualora il Professionista interrompa, senza giustificato motivo, la direzione dei lavori o altra parte dell'incarico di cui alla Parte II[^] della presente convenzione, e rifiuti la prosecuzione dell'incarico, dalla liquidazione del compenso spettante fino a quel momento, verranno dedotte le somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro Professionista incaricato per il proseguimento delle prestazioni, e comunque in misura tale da compensare tutte le maggiori spese sostenute o da sostenere dall'Amministrazione in seguito a tale fatto.

ART. 19 - L'onorario sarà corrisposto, computato sull'importo a base d'asta nella misura del **90% (novanta per cento)** del progressivo degli onorari calcolati sull'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, mentre il residuo finale verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo definitivo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al Professionista una aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti ed al decimo di quelli non eseguiti fino alla concorrenza dei **4/5** dell'importo contrattuale d'appalto. Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al Professionista nel caso che i lavori non siano comunque iniziati.

ART. 20 - Nell'eventualità che in corso d'opera si rendesse necessaria la redazione di perizia di variante e/o suppletiva per i casi contemplati dalla **normativa vigente**, il Direttore dei Lavori avrà l'obbligo di redigere, in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione Committente, la stessa completa di tutti gli allegati progettuali.

In tali casi, per la determinazione delle relative competenze si osservano le disposizioni seguenti:

a) Ove il Direttore dei Lavori sia anche autore del progetto originario, per la redazione di perizie suppletive è dovuto un onorario calcolato sulla somma dei lavori originari e di quelli suppletivi, e corrisposto al netto degli onorari afferenti al progetto principale.

Le competenze di cui sopra sono liquidate dopo l'approvazione definitiva degli elaborati presentati da

PARTE IV[^] - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 22 - Gli onorari verranno corrisposti:

- per quanto attiene la progettazione, quando la stessa abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione Committente e se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici. Qualora l'approvazione definitiva del progetto non sia intervenuta entro mesi **8 (otto)** dalla sua presentazione, completa di ogni elaborato ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione Committente corrisponderà un acconto ragguagliato alla misura del **90% (novantapercento)** del compenso totale.

Per quanto attiene le prestazioni di cui alla Parte II[^] della presente convenzione, la liquidazione delle competenze professionali avverrà con le stesse modalità e tempi di cui al comma precedente, fermo restando che l'Amministrazione dovrà preventivamente verificare ed approvare gli atti tecnici prodotti da professionista.

Per quanto attiene le prestazioni di cui alla Parte III[^] della presente convenzione, la liquidazione delle competenze professionali avverrà, per l'incarico di coordinatore in fase di progettazione, nei successivi 60 giorni, dalla presentazione della fattura, previa approvazione del progetto esecutivo.

Dopo la scadenza dei termini di cui sopra, sulle somme dovute e non pagate decorrono, ai sensi dell'art. 9 della Legge n° 143 del 02.03.1949, a favore del Professionista ed a carico dell'Amministrazione Committente, gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

ART. 23 – Il mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti dal responsabile del procedimento comporteranno l'applicazione di una penale giornaliera, a partire dal giorno successivo a quello imposto, **pari a euro 50,00**. Tale importo verrà scomputato dal primo pagamento disponibile

ART. 24 - Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico previsto nella presente convenzione e che non fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al Giudice Ordinario con foro competente in Oristano

ART. 25 - Saranno a carico del Professionista le spese di bollo e di registrazione della convenzione in caso d'uso, nonché le imposte e le tasse, I.V.A. esclusa, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della presente convenzione.

ART. 26 - In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (generali e speciali) la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Comune di Senis, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti, da leggi e regolamenti, in materia.

ART. 28 - Ai sensi dell'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia "i pagamenti in dipendenza del presente contratto, in acconto o in saldo, sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. Il Professionista ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

ART. 29 - Il professionista, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto d'Integrità approvato dall'Unione dei Comuni del Terralbese, dichiarando di averlo sottoscritto.

ART. 33 - Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista è tenuto ad eleggere domicilio legale nella sede dell'Ente Committente.

ART. 36 - Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'**art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n° 131** e viene registrata nel repertorio dei contratti a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 37- La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diverrà tale per l'Amministrazione Comunale dopo aver riportato la prescritta e definitiva approvazione.

FIRMATA DIGITALMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico _____

Il Professionista _____